


Pratica N. 3/1977



COMUNE DI S. SECONDO DI PINEROLO
Arrivato il 10 MAR. 1977
Prot. N. 825
Risposto il
Cat. 10 Classe 9 Fasc. F

Al Signor SINDACO

di

San Secondo di Pinerolo

*Lettera richiesta
ISTAT*

DENUNCIA DI INIZIO LAVORI

Il sottoscritto BARBERIS RICCARDO
in relazione alla licenza edilizia n. 3/1977 concessagli in
data 20/1/1977, per la costruzione di un capannone

comunica

- 1) di aver dato inizio ai lavori in data 9/3/1977 ;
- 2) di aver affidato la direzione dei lavori al Sig. PINCHETTI BRUNO
residente in Pinerolo Via Moirano n° 13 ;
- 3) di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'Impresa (1) Dejetic
domiciliato in _____ ;
- 4) Di aver depositato presso l'Ufficio del Genio Civile i calcoli del conglomerato
cementizio in data _____ con posizione n. _____

Lì, Pinerolo 9/3/1977

IL PROPRIETARIO

Barberis Riccardo

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Pinchetti Bruno


L'ASSUNTORE DEI LAVORI:

Dejetic

(1) Impresa e generalità del titolare o del rappresentante legale, oppure Capo Mastro abilitato.

V
preso atto
C

COMUNE DI S. SECONDO DI PINEROLO
Rivisto il - 2 Lug. 1981
Prot. N. 2692
Risposto il -
Cat. 10 Classe 9 Fasc. F



Al Sindaco del Comune di

SAN SECONDO DI P.lo

Il sottoscritto LANZETTI Renato residente in San
Secondo di P.lo via San Rocco 6, titolare della
Licenza Edilizia n° 3/77 del 20/01/77, per la costru-
zione di un capannone ad uso esposizione,

C O M U N I C A

che in data odierna sono terminati i lavori relativi
alla suddetta Licenza Edilizia.

Distinti saluti.

Pineroło 2 luglio 1981

In fede.

Renato Lanzetti

N. 3/1977

B

ISTAT N. 3

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

LICENZA EDILIZIA

IL SINDACO

Vista la domanda presentata da BARBERIS Riccardo

residente in PineroLO - Via Virginia
per ottenere la licenza per (1) nuova costruzione capannone

in questo Comune nell'area distinta al Catasto a F. XV° coi mappali n. 116

Visti i disegni di progetto allegati alla domanda stessa;

Sentito il parere della Commissione edilizia in data 17 gennaio 1977

Visto il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario in data 17 gennaio 1977

Visti i regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene, Polizia locale e tutela delle strade comunali;

Visto il T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6-8-67 n. 765;

Vista la ricevuta del versamento alla Cassa Previdenza Ingegneri e Architetti (oppure) alla Cassa Nazionale Previdenza Geometri;

Visto il regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530;

CONCEDE LICENZA

per l'esecuzione, da parte del richiedente suddetto, dei lavori indicati in narrativa, salvo e riservati i diritti di terzi e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di igiene e di polizia locale (2) ed in conformità al progetto presentato, secondo le migliori norme dell'arte affinché l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato.

Dovranno essere inoltre osservate le prescrizioni di seguito riportate:

1) Il proprietario committente e l'assuntore dei lavori sono tenuti a dare tempestivo avviso dell'inizio dei lavori (2) e chiedere la linea di fabbrica ed i punti di livello all'Ufficio Tecnico del Comune, comunicando i nominativi dell'impresa assuntrice e del Direttore dei lavori. Dovranno altresì segnalare tempestivamente la data di ultimazione lavori.

2) Di massima non devono mai ingombrarsi le vie e gli spazi pubblici adiacenti al luogo dei lavori e devono essere osservate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose.

3) Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'Ufficio Tecnico del Comune.

Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato, o anche prima nel caso che i lavori venissero abbandonati o sospesi oltre un certo tempo.

4) Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici.

5) Se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse impianti di servizi pubblici, deve essere usata ogni cautela per non danneggiarli ed essere dato immediato avviso per i provvedimenti del caso.

6) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza; devono essere muniti pure gli angoli di una lanterna a vetri rossi da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della illuminazione stradale. Questa lanterna deve avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile il recinto od il riparo su cui è collocata.

7) Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio deve essere fatta denuncia all'Ufficio del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori a sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

8) All'esterno del cantiere deve essere collocata la tabella indicativa, in conformità alle norme del regolamento edilizio.

9) Per le opere di urbanizzazione primaria devono essere osservate

SIA PRODOTTO REGOLARE ATTO DI VINCOLO DI INEDIFICABILITA', DEBITAMENTE REGISTRATO E TRASCRITTO E REDATTO IN FORMA PUBBLICA.

La validità della presente licenza, è limitata al momento di entrata in vigore di nuovi strumenti urbanistici, per quanto in contrasto.

Il proprietario committente, l'assuntore dei lavori ed il direttore dei lavori sono responsabili, ai sensi di legge, di ogni eventuale inosservanza alle norme generali, di leggi e di regolamenti comunali e delle modalità esecutive fissate nella presente licenza di costruzione.

Qualora l'opera venga iniziata od eseguita in contrasto con la presente licenza, trovano applicazione i provvedimenti previsti dall'art. 41 della Legge 17-8-1942 n. 1150, modificato dall'art. 13 della Legge 6-8-1967 n. 765 e dall'art. 41 ter di cui all'art. 15 della Legge 6-8-1967 (3).

A lavori ultimati e comunque prima dell'occupazione dei locali devono essere richiesti il permesso di abitabilità o di esercizio e l'apposizione del numero civico.

All'ingresso della proprietà deve essere collocata la cassetta per le lettere.

Si allega un esemplare vistato di ciascuno dei disegni presentati.

li 20 gennaio 1977

Per ogni eventuale richiesta di documenti, atti e quant'altro possa occorrere, citare sempre il N. 3/1977 dalla presente autorizzazione.

IL SINDACO

(3) Art. 41 Legge 17-8-1942 n. 1150 modificato dall'art. 13 della Legge 6-8-1967 n. 765: - Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:

- l'ammenda fino a L. 1.000.000 per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, 1° comma (rispondenza alle norme della legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione);
- l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino a L. 2.000.000 nei casi di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28. Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio. Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del Provveditore Regionale alle OO. PP., sentita la sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico erariale. La disposizione trova applicazione anche nel caso di annullamento della licenza.

Art. 41 ter della Legge 17-8-1942 n. 1150 istituito con l'art. 15 della legge 6-8-1967 n. 765: « Fatta salve le sanzioni di cui agli articoli 32 (Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme di legge, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica regionale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali) e 41 (di cui sopra) le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato e degli Enti Pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità

N. 3/77
Prot. N° 2787
Istat. N° 3

D

PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

IL SINDACO

Vista la domanda in data 9 luglio 1981, presentata da (1) LANZETTI Renato
residente in S. Secondo-Via San Rocco
tendente ad ottenere l'autorizzazione per l'abitabilità della (2) Nuova Costruzione*
della casa sita in San Secondo di Pinerolo-Via Val Pellice
alle coerenze =====
di proprietà (3) dello stesso richiedente

e le fornite prove del pagamento della tassa di concessione governativa e dei diritti comunali inerenti all'oggetto della presente;

Visto il certificato di collaudo rilasciato da VALETTI Ing. Beppe il 26/6/1981
con l'attestazione di deposito dell'Ufficio del Genio Civile n. 37987 del 30/6/1981;

Visti i referti dell'Ufficiale Sanitario, in data 6 luglio 1981, e del Tecnico Comunale, in data odierna, dai quali risulta:

- che l'opera è stata eseguita in conformità del progetto di cui venne autorizzata l'esecuzione in data 20 gennaio 1977;
- che sono state osservate le norme del T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, quelle dei locali regolamenti di edilizia e di igiene, nonché quelle particolari indicate nella licenza di costruzione;
- che i muri sono convenientemente prosciugati e non esistono altre cause di insalubrità;

DICHIARA

~~abitabile~~ ~~colabile~~ ^{abitabile} la costruzione di cui sopra e ne autorizza l'occupazione, salvi sempre e impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi per effetto di disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali, e di condizioni particolari.

il 13 Luglio 1981



IL SINDACO

[Handwritten signature]

(1) Se si tratta di legale rappresentante specificare tale qualità.
(2) Nuova costruzione, o sopraelevazione, o ricostruzione, o ampliamento, ecc.
(3) Del richiedente stesso oppure di

ricevuta 11/7/81

[Handwritten signature]

P.E. 41/06

COMUNE DI S. SECONDO PINEROLO

10 Val Pellice

Prot. N. 2884

Municipio BORDESE

Cl. 10 10 3 AU

Al Signor Sindaco del Comune di **SAN SECONDO DI PINEROLO**.
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' AI SENSI DELL' ART. 22 del T.U.

D.P.R. 380/2001

Il sottoscritto **BOZZOLINI Dottor Vittorio**, in qualità di Amministratore della Soc. **METE S.p.a. (P.IVA: 05365071009)** con sede a Capena (RM) in Via Tiberina Km 17.300, in relazione all'edificio a destinazione commerciale sito nel Comune di San Secondo di Pinerolo in Via Val Pellice, 106, censito al N.C.E.U. al foglio 15 particella 116,

DENUNCIA

ai sensi dell'Art.22, del T.U. D.P.R. 380/2001, l'inizio dell'attività relativa ai lavori di "rivestimento di parte delle facciate con posa in opera di pannellatura metallica", intervento meglio descritti nella relazione tecnica e nell'elaborato grafico di progetto, allegati alla presente.

DICHIARA

- che i lavori in oggetto avranno inizio, decorsi 30 giorni dal deposito della presente ;
- che i lavori saranno eseguiti dalla ditta **M.G. Costruzioni** con sede a 84098 Pontecagnano (SA) in Via Como, snc – REA n° 308359 – Reg Imprese n° SA-2000-1353 – P. IVA E C.F.: 03612350656;
- che provvederà a presentare integrazione relativa alla "Riforma Biagi", come da modello allegato;
- che la direzione dei lavori delle stesse opere è stata affidata al Geom. **SPINARDI Agostino**, con studio a Rivalta di Torino in Via Bianca della Valle, 19, ed iscritto all'Albo dei Geometri di Torino e Provincia al n° 5.380;
- che la presente, ai fini dell'inizio lavori, è congiuntamente sottoscritta dal progettista, in qualità di Direttore dei Lavori, dal dichiarante in qualità di

proprietario committente a dall'Impresa esecutrice dei lavori;
- che sarà comunicata all'Amministrazione C/le la data di ultimazione dei lavori con allegato certificato di collaudo finale a firma del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera al progetto presentato.


Rivalta di Torino,

Il DICHIARANTE:


ME.TE.S.O.A.

Ai fini della denuncia d'inizio lavori la presente è sottoscritta anche da:


Direttore dei Lavori :





STUDIO TECNICO ASSOCIA
Geom. RAVETTI & SPINA
Via Bianca della Valle n° 29
10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/104
Part. IVA 06352640012


L'esecutore dei lavori :



Allegati:

- relazione di asseverazione di conformità dell'intervento;
- progetto architettonico;
- impegno di integrazione "riforma Biagi";
- fotografie.

TIMBRO PROTOCOLLO



COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO
PROVINCIA DI TORINO

STUDIO TECNICO ASSOCIATO RAVETTI & SPINARDI
Via Bianca della Valle, 19 - 10040 Rivalta di Torino
Tel. e fax 011-9047659 - P.I. 06352640012

PROGETTO:

DPR 380/2001

D.I.A. PER MODIFICHE ESTERNE
in edificio sito in Via Val Pellice, 106

DISEGNO 1:200

RICHIEDENTE:

METE S.P.A.


con sede a Capena (RM) Via Tiberina, km. 17,300


IL PROGETTISTA

STUDIO TECNICO ASSOCIATO
Geom. RAVETTI & SPINARDI
Via Bianca della Valle n° 19
10040 RIVALTA (TO) - Tel. 011/904.76.59
Part. IVA 06352640012




IN PROGETTO






PROSPETTO EST
IN PROGETTO




PROSPETTO OVEST
IN PROGETTO



PROSPETTO SUD
IN PROGETTO




PROSPETTO NORD
IN PROGETTO



Rivesi



PROSPETTO EST
IN PROGETTO



PROSPETTO OVEST
IN PROGETTO



COMUNE DI SAN SECONDO di Pinerolo
Provincia di Torino

Prot. N. 4014

I L S I N D A C O

Vista l'istanza prodotta dal Sig. LANZETTI Renato (Cod. Fisc. LNZ RNT 45H05 G674V), intestatario della licenza edilizia n. 3/1977 del 20 gennaio 1977, ~~con~~ intesa ad ottenere l'autorizzazione ad apportare alla licenza predetta, alcune varianti in corso d'opera;

Visto il progetto di variante allegato alla domanda in esame;

Sentito il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso in data 4 dicembre 1979;

Rilevato che nulla osta all'accoglimento della domanda in esame;

A U T O R I Z Z A

il Sig. LANZETTI Renato sopraindicato, ad apportare alla licenza edilizia n. 3/1977 del 20 gennaio 1977, della quale è intestatario, le varianti, come da progetto, che si restituisce vistato in copia, per l'esecuzione.

Dovranno inoltre essere versati, i contributi di legge.

San Secondo di Pinerolo, li 10 dicembre 1979.

Per ricevuta: 4/9/1980



IL SINDACO

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

Variante in corso d'opera al progetto di
capannone sito in san secondo via
val pellice a nome del sig. Lanzetti R.

Progettista

Geom. Pinchetti Bruno
Geom. PINCHETTI BRUNO
 STUDIO TECNICO
 Via Mottrano n. 13 - Telef. 71.297
 10064 - PINEROLO

Proprietario

Lanzetti Renato



Comune di San Secondo di PineroLO
 Provincia di Torino




VIETATO: **10 DIC 1979**

San Secondo, li

IL SINDACO

Luca



planimetria scala 1:500



planimetria

scala 1:1500

F° 15

legenda

Superficie terreno mq. 3895

Superficie coperta con tetto $\frac{1}{3}$ di 3895 = mq. 1331,66


Superficie capannone = $[(2000 \times 46,00) + (42,00 \times 30,00)] =$
 $= (400 + 120) = 420 \text{ mq} \leftarrow 4331,66$

Cubatura capannone = mq. $(320 \times 670) = 8844 \text{ mc}$


Area verde $\frac{1}{20}$ di mc. 8844 = 442,2 mq.

Area parcheggio $\frac{1}{20}$ di mc. 8844 = 442,2 mq.


12




pianta piano terreno attuale




pianta piano primo attuale




pianta piano caldaia attuale




sezione aa




sezione aa attuale







prospetto est attuale




prospetto nord attuale




prospetto sud attuale





prospetto ovest






pianta piano terreno futura







prospetto




prospetto nord fi





ovest futuro



futuro

